

Guidare Protetti Altri Veicoli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**



contratto di assicurazione
per autobus, veicoli adibiti al
trasporto di cose, Macchine
operatrici e Macchine Agricole

edizione gennaio 2019

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
- ✉ E-mail info@axa-mps.it, indicare nell'oggetto **Assistenza Area Riservata**
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto



Numero Verde 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00



Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCA e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto



Numero Dedicato 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud



e-mail sinistri.banca@axa.it

Per conoscere le carrozzerie convenzionate



Sito www.axa-mps.it

Per inoltrare un reclamo



AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma



Fax **+39 06 51 760 323**



e-mail reclami.danni@axa-mps.it



Pec reclamiivassamad@legalmail.it

Il Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Accessori

- di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul **veicolo assicurato** fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello **assicurato**, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale **assicurato** per il **veicolo**;
- non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul **veicolo assicurato**, fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul **veicolo** è contestuale all'acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al **veicolo**. Si intendono stabilmente fissati al **veicolo** anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del **rischio assicurato**.

Avente diritto

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di **rischio** (**contraente**, ovvero, qualora diverso, il **proprietario** del **veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il **locatario** nel caso di locazione finanziaria o l'intestatario temporaneo del **veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Capitale assicurato

valore attribuito dal **Contraente** alle cose.

Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)

la banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del **rischio**.

Carta Verde

il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Classe di conversione universale - CU (Classe di CU)

classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di **premio** correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Classe di merito interna

classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di **AXA MPS Danni** che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Codice delle Assicurazioni

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'**Assicurato**, che stipula il contratto di assicurazione e paga il **premio**.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul **veicolo** in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del **veicolo** al momento del sinistro.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fenomeno elettrico

si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l'arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia

la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'**Assicurato** per ogni sinistro. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Guasto

danno subito dall'**autoveicolo** per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da

renderne impossibile la circolazione in condizioni normali.

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da **AXA MPS Danni** all'**Assicurato** o al beneficiario in caso di sinistro.

I.U.R. - Indice Univoco di Rischio

è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il **rischio** relativo al **veicolo** assicurato e al suo **proprietario** (o ad altro avente diritto: **locatario**/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di **veicolo** assicurato o di Impresa di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della **polizza**.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un **veicolo** dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale **AXA MPS Danni** presta l'assicurazione.

Norme tariffarie

le norme di **AXA MPS Danni** che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive per effetto dei sinistri pagati nel periodo.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal **Contraente** a **AXA MPS Danni**.

Proprietario del veicolo

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RCA

Responsabilità Civile autoveicoli.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro, l'**assicuratore** determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.

Regole evolutive

le modalità definite rispettivamente da **AXA MPS Danni** e dall'IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.

Responsabilità concorsuale

la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del sinistro sull'attestazione sullo stato del **rischio** con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Responsabilità paritaria-cumulata

è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del **veicolo assicurato** nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

Responsabilità principale

la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del sinistro nell'attestazione sullo stato del **rischio** ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

Risarcimento

la somma corrisposta da **AXA MPS Danni** al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'azione esercitata da **AXA MPS Danni** nei confronti del proprio **Assicurato** per recuperare gli importi eventualmente pagati ai **terzi** danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

parte del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di **polizza** per il danno stesso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell’evento dannoso e, limitatamente alla Sezione Tutela legale, il verificarsi dei casi di controversia.

Sinistro tardivo

sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonchè il sinistro relativo a coperture temporanee.

Tariffa

la tariffa di **AXA MPS Danni** in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzo/i

definito/i tale/i dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Veicolo

l’autocarro oltre i 75 q.li, l’autotreno, l’autoarticolato, il trattore stradale, l’**autoveicolo** ad uso speciale (di cui all’articolo 54 lettere d, h, i, e, g del Codice della Strada), il motocarro, il motoveicolo ad uso speciale (di cui all’articolo 53 lettere d e g del Codice della Strada), il quadriciclo a motore trasporto cose (di cui all’articolo 53 lettera h del Codice della Strada), il ciclomotore trasporto cose (di cui all’articolo 52 comma 2 del Codice della Strada), il ciclomotore ad uso speciale, il rimorchio trasporto cose, il rimorchio ad uso speciale (di cui all’articolo 56 lettera d del Codice della Strada), la macchina agricola (di cui all’art. 57 del Codice della Strada), la macchina operatrice (di cui all’articolo 58 del Codice della Strada), indicato in **polizza**.

Guidare Protetti Altri Veicoli

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/AA/GP 0037 Ed. 01/2019

Indice

| | |
|---|---------|
| Norme che regolano l'assicurazione in generale | pag. 2 |
| Sezione A - La Responsabilità Civile auto | pag. 8 |
| Sezione B - Corpi veicoli terrestri | pag. 26 |
| Garanzie | |
| Incendio | pag. 29 |
| Furto | pag. 31 |
| Appendici di vincolo | pag. 33 |
| Le fonti normative | pag. 35 |
| Consigli utili in caso di sinistro | pag. 40 |
| Informativa generale sul trattamento dei dati | pag. 46 |

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**; a questo scopo **AXA MPS Danni** rilascia il Certificato Internazionale di assicurazione (**Carta Verde**). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria **RCA**, ferme le maggiori garanzie previste dalla **polizza**.

La **Carta Verde** è valida per lo stesso **periodo di assicurazione** per il quale sono stati pagati il **premio** o la rata di **premio**. Per le scadenze intermedie di **premio** trova applicazione l'art. 1901 comma 2 del c.c. e **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di **premio** interessata. Per la scadenza di annualità, **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verifichino fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità. Qualora la **polizza** in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde** cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del **periodo di assicurazione** e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, il **Contraente** è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a **AXA MPS Danni**, che eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare a **terzi** in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto agli artt. A.1 e A.2 della Sezione A - La Responsabilità Civile auto-veicoli.

L'assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della **Carta Verde**.

La liquidazione dei danni viene effettuata in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. 2 - Garanzie operanti

Sono operanti le garanzie che risultano indicate in **polizza** e per le quali è indicato il **premio** corrispettivo.

Art. 3 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati dichiarati dal **Contraente** e riportati sulla **polizza** con riferimento al **veicolo** ed al suo utilizzo, al **proprietario** di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing,

Norme che regolano l'assicurazione in generale

al **locatario**) e la sinistrosità come rappresentata dall'attestazione sullo stato del **rischio** rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni** provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni** oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella **classe di CU** di massima penalizzazione.

Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di **rischio** intervenute.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. A.3 - Cosa NON assicura (Esclusioni e **rivalsa**) della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli e dall'art. 4 - Dichiarazioni del **Contraente** delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al **rischio** rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del **rischio** stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso **rischio**. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di sinistro l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il **premio**

si applica il disposto dell'articolo 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 7 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di sinistro, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di **terzi**, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio**, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale già corrisposti, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.

Alla richiesta il **Contraente** dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde**. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella **Banca dati** prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale. Le regole di applicazione del "pejus" e dell'evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero **periodo di assicurazione**.

La durata del contratto NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo **premio** ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **polizza**. Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova **polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto.

Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne im-

Norme che regolano l'assicurazione in generale

mediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro **veicolo** - conguaglio del **premio**

L'alienante, può chiedere che la **polizza** stipulata per detto **veicolo** sia resa valida per altro **veicolo** di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente di fatto: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso, sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sulla **polizza** sostituita. Il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde** del **veicolo assicurato**. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Nel caso in cui il **veicolo** alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il **Contraente** ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro **veicolo** intestato ad uno di essi.

Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il **veicolo** venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del **veicolo**, la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento. Per i contratti con frazionamento del **premio**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.

In entrambe le soluzioni il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. 10 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo** il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il **Contraente** deve comunicarlo a **AXA MPS Danni** fornendo copia del suindicato documento.

AXA MPS Danni restituisce la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l'appropriazione indebita avvengano nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del Certificato di assicurazione, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le rate di **premio** successive.

Il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, se ancora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. 11 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di *rischio* a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del *veicolo* assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del *veicolo* ed il *veicolo* stesso non sia stato reclamato dall'interessato).

Il **Contraente** deve consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del *veicolo*: l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del *veicolo* ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del *premio RCA*, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del *premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.

b) Sostituzione con altro *veicolo* - conguaglio del *premio*

La *polizza* viene resa valida per altro *veicolo* appartenente al *proprietario* (*locatario* nel caso di contratti di leasing) del *veicolo* distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente di fatto. **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del *premio RCA* dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

In entrambe le soluzioni previste, il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la *Carta Verde* del *veicolo* assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di *sinistro*, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a *terzi*.

Art. 12 - Contratti di durata inferiore all'anno

Non previsti.

Art. 13 - Sospensione in corso di contratto

Non prevista.

Art. 14 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.

Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

Il **Contraente**, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del *premio*, in conformità alla legislazione fiscale del

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Paese di nuova residenza.

Sarà cura di **AXA MPS Danni** l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del **Contraente**.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di **rivalsa** sul **Contraente** per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 16 - **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 17 - **Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale.**

Il **Contraente** esprime nella scheda di **polizza** la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte da **AXA MPS Danni** per tutti i contratti stipulati con **AXA MPS Danni**. In funzione del consenso in tal modo espresso, il **Contraente** riceverà detti documenti e comunicazioni (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'Area riservata disponibile nella homepage del sito internet di **AXA MPS Danni** e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).

Resta comunque ferma la possibilità per il **Contraente** di modificare l'opzione in qualsiasi momento durante la validità del contratto, contattando lo Smart Center di **AXA MPS Danni** con le seguenti modalità:

- Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00)
- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it sezione assistenza

La Responsabilità Civile auto

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del **Codice delle Assicurazioni** e successive modificazioni.

Art. A.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione del **veicolo** descritto in contratto. L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali;
2. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4. PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
5. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati **terzi** l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;
6. PER AUTOBUS E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del **Contraente**, del Conducente e del **proprietario del veicolo** per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del **veicolo** stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai **terzi** trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del **Contraente** e del committente per i danni involontariamente cagionati ai **terzi** dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul **veicolo** e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul **veicolo** e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati **terzi**.
8. PER I RIMORCHI ED I SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione si riferisce al "Rischio Statico", cioè copre la responsabilità per i danni a **terzi** derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

AXA MPS Danni inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1,

5, 6, e 7 i massimali convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. A.2 - **Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA**

La garanzia non copre:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il **proprietario** del **veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di **veicolo** concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del **veicolo** e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. A.3 - **Cosa NON assicura (Esclusioni e rivalsa) L'assicurazione non è operante:**

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di **veicolo** con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di **veicolo** dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il **veicolo** non sia guidato dal **proprietario** (nel caso dei contratti in leasing, dal **locatario**) o da un suo dipendente;
- nel caso di **veicolo** su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- nel caso di danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente al momento del **sinistro** guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del Conducente;
- ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il **rischio**.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Rinuncia alla Rivalsa

AXA MPS Danni rinuncia ad esercitare il diritto di **rivalsa** se al momento del Sinistro:

- il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teo-

rico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;

- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del **veicolo** indicato in **polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del **veicolo** assicurato a causa del **sinistro** stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del **veicolo**.

AXA MPS Danni inoltre rinuncia al diritto di **rivalsa**:

- nei confronti dell'**Assicurato** in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul **veicolo** indicato in **polizza**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di **rivalsa** verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Limitazioni della rivalsa

Nel caso di **sinistri** causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, **AXA MPS Danni** eserciterà la **rivalsa** verso l'**Assicurato** di quanto abbia risarcito al **terzo** fino al limite massimo di e 1.500,00 per **sinistro**.

Art. A.4 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizioni Speciali G e H), sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del **periodo di assicurazione** corrispondente alla prima annualità intera di **premio**;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del **sinistro** deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni**. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **polizza** ed al **sinistro** così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**. È esclusa la presentazione in via telematica.

Art. A.6 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'**Assicurato** è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora **AXA MPS Danni** lo richieda espressamente.

Art. A.7 - **Attestazione sullo stato del rischio**

AXA MPS Danni, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto**, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista da contratto, l'attestazione sullo stato del rischio. L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del **Contraente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di **contraente** persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lett. b) relativi al **proprietario** ovvero ad altro **Avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del **veicolo** per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito **AXA MPS Danni** di provenienza, quella **AXA MPS Danni** di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti **classi CU** di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del **premio** applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di **sinistri** nel corso del **periodo di osservazione** contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con **franchigia**;
- i) l'indicazione del numero dei **sinistri** verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i **sinistri** pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con **responsabilità principale** e del numero dei **sinistri** con **responsabilità paritaria**, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) per i contratti stipulati nella forma "Maggiorazione del **premio** per sinistrosità - Pejus", viene indicato il richiamo al Pejus qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Clausola Speciale G);
- l) gli eventuali importi delle **franchigie**, richiesti e non corrisposti dall'**Assicurato**.

In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, **AXA MPS Danni** consegna l'**attestato di rischio** telematico relativo all'annualità in corso, mettendolo a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto** nell'Area riservata del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Danni, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce, all'**Avente diritto** che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'**attestazione sullo stato del rischio** per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

Gli **Aventi diritto** possono richiedere in qualunque momento l'**attestazione sullo stato del rischio** relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni**. In tal caso, **AXA MPS Danni** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'**attestato di rischio** comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il **periodo di osservazione**.

Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

AXA MPS Danni non alimenta la **Banca dati** degli **attestati di rischio** con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di **premio**;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale e che non abbiano concluso il periodo di osservazione.

In caso di documentata cessazione del **rischio** assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Contraente**, l'ultimo **attestato di rischio** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal **Contraente** o dal **Proprietario** del **veicolo**, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una **polizza** di durata temporanea.

Art. A.8 - Sostituzione del Certificato

Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di assicurazione, **AXA MPS Danni** vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del **premio**.

Nel caso in cui il Certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**.

Se la perdita del Certificato sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.9 - Procedura per il risarcimento del danno

La liquidazione dei **sinistri** può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

In caso di **sinistro**, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di risarcimento diretto in base alla quale **AXA MPS Danni** risarcisce al proprio **Assicurato**, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente:

- il **sinistro** deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il Conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del **sinistro** deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia. Qualora il **sinistro** coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di risarcimento ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra de-

scritte, il **Contraente**, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del **sinistro**, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.

La richiesta di risarcimento deve contenere:

- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Società di assicurazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte;
- la dichiarazione attestante che il Conducente non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Alla richiesta di **risarcimento** deve essere allegato il "Modulo CAI", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del **sinistro**. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, **AXA MPS Danni** richiederà al **Contraente**, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

B) PROCEDURA DI "RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO"

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle Assicurazioni** i danni subiti dal **terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del **veicolo** sul quale il trasportato era a bordo entro il massimale minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il **veicolo** di quest'ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il **terzo** trasportato, per ottenere il **risarcimento**, dovrà promuovere azione nei confronti della Società di assicurazione del **veicolo** sul quale era a bordo con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL'ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere A) e B), il **Contraente** o gli **aventi diritto** potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti alla Società di assicurazione del **veicolo** ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il **Contraente** potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni**, allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i sinistri con soli danni a cose:
- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;

- luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
- il codice fiscale;
- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli **assicuratori** sociali;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Art. A.10 - **Termini di legge per il risarcimento**

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di risarcimento, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di **risarcimento** del danno.

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente**, **AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Qualora il **Contraente** dichiara di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di **AXA MPS Danni**. In caso di **sinistro** avvenuto con **veicolo** non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

Art. A.11 - **Incidenti stradali con controparti estere**

A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI

In caso di incidente stradale provocato in Italia da un **veicolo** immatricolato all'estero, per il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di **risarcimento**, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di **risarcimento** non permettono di individuare chiaramente la Società

La Responsabilità Civile auto

di assicurazione del **veicolo** estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del **veicolo**, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

B) INCIDENTI ALL'ESTERO CON VEICOLI ITALIANI

1. DANNI SUBITI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA **Carta Verde** A CAUSA DI UN **VEICOLO** IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Chi ha subito un danno all'estero:

- in uno degli Stati del sistema **Carta Verde**;
- da un **veicolo** immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni - Capo V - artt. 151 e seguenti.

Per individuare la Società di assicurazione estera del **veicolo** che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera, occorre scrivere alla Consap - Via Yser 14 - 00198 Roma inviando:

- un fax al numero 0685796270

oppure

- una e-mail all'indirizzo:

richieste.centro@consap.it

Se la Società di assicurazione, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 06 85796 334 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

2. ALTRI CASI

In caso di incidente all'estero provocato da un **veicolo** non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata alla Società di assicurazione e/o **proprietario** del **veicolo** estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un **veicolo** immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata alla Società di assicurazione e/o **proprietario** del **veicolo** svizzeri).

Se però il **veicolo** che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del paese dell'incidente, purché il **sinistro** sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della **Carta Verde**. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni **Carta Verde** (esempio: incidente provocato in Svizzera da un **veicolo** immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

In questo caso l'UCI non fornisce alcuna assistenza.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

AXA MPS Danni assicura, sulla base delle seguenti "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in **polizza** sono destinati anzitutto ai **risarcimenti** dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai **risarcimenti** dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" che seguono:

A) Sempre operanti senza alcuna maggiorazione di **premio**:

- 1) Responsabilità Civile dei trasportati: **AXA MPS Danni** assicura la Responsabilità Civile dei

trasportati a bordo del **veicolo** assicurato per i danni involontariamente cagionati a **terzi** per eventi connessi alla circolazione del **veicolo** stesso. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del **veicolo**, alle cose in consegna o custodia dell'**Assicurato** e dei trasportati nonché i danni al **veicolo** stesso.

La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell'ambito del massimale per **sinistro** previsto in **polizza**.

- 2) Responsabilità Civile per fatto dei figli minori: **AXA MPS Danni** assicura la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi dell'articolo 2048 comma 1 c.c., per danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione, purché avvenuta contro la volontà dell'**Assicurato** stesso, del **veicolo** indicato in **polizza** condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi.

La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell'ambito del massimale per **sinistro** previsto in **polizza**.

- B) Valida solo se espressamente richiamata in **polizza** e corrisposto il rispettivo **premio**:

Condizione Aggiuntiva D) Rinuncia alla **rivalsa** per i danni subiti dai trasportati su veicoli trasporto cose - artt. 53 e 54 del Codice della Strada.

AXA MPS Danni, a parziale deroga dell'art. A.3 - Esclusioni e **rivalsa** delle Condizioni di Assicurazione, rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti del **proprietario** o **locatario** e del Conducente del **veicolo** destinato al trasporto di cose indicato in **polizza** in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul **veicolo** stesso, anche se non addetti all'uso o al trasporto delle cose.

Condizione particolare

1. Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose

Qualora il **veicolo** assicurato sia adibito al trasporto di merci pericolose, così meglio indicate:

- liquidi, corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili)
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniacca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.)

il **premio** è determinato anche in base alla tipologia di merce pericolosa trasportata.

Condizioni speciali

(Valide soltanto se espressamente richiamate in **polizza**)

CONDIZIONE SPECIALE G - FORMULA TARIFFARIA MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - "PEJUS" PER VEICOLI DEL SETTORE IV - AUTOCARRI

1. Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del **premio** per sinistro-
sità "PEJUS", che prevede, solo per l'annualità immediatamente successiva, una maggiorazione del **premio** in presenza di **sinistri** verificatisi nel **periodo di osservazione** come definito dall'Art. A.4 delle Condizioni di Assicurazione. **AXA MPS Danni** potrà richiedere al **Contraente** di consegnare la documentazione indicata negli articoli successivi nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall'art. 132 del **Codice delle assicurazioni** in via telematica, attraverso l'accesso alle **Banche dati** di cui agli artt. 134 e 135 del **Codice delle Assicurazioni**. In caso in di mancata consegna della documentazione al con-

tratto verrà applicata la maggiorazione del 25% e assegnato nella **classe di CU 18**.

2. Pejus del 15%

Se nel **periodo di osservazione** vengono pagati, anche parzialmente, 2 **sinistri**, il **premio** dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

3. Pejus del 25%

Se nel **periodo di osservazione** vengono pagati, anche parzialmente, 3 o più **sinistri**, il **premio** dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

4. Veicoli già assicurati in precedenza

Nel caso che il contratto si riferisca a **veicolo** già assicurato presso la stessa **AXA MPS Danni** o presso altra Società di assicurazione, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'**attestazione sullo stato del rischio** essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati, AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere, se del caso, all'applicazione della maggiorazione di cui sopra.

Qualora il **Contraente**, in caso di **sinistri** accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima **attestazione di rischio** presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla rettifica del contratto.

5. Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'attestazione utile sulla **Banca dati**, e di impossibilità di acquisirla altrimenti, in via telematica, **AXA MPS Danni** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al precedente punto 4. per l'intero quinquennio precedente. Il **Contraente** a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad **AXA MPS Danni** attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. **AXA MPS Danni** acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica.

AXA MPS Danni in base alla citata documentazione può procedere alla maggiorazione di cui ai punti 2. e 3.

AXA MPS Danni, assunto il contratto verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni e della documentazione rilasciate e, se del caso, procede alla rettifica del contratto.

In assenza di documentazione probatoria il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.

6. Attestazione relativa ad un contratto scaduto

Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da meno di 5 anni, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione dello stesso.

In mancanza di tale dichiarazione, o qualora il contratto sia scaduto da più di cinque anni, il nuovo contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

7. Veicolo già assicurato con contratto temporaneo

Nel caso che il contratto si riferisca a **veicolo** precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta

essere stato in corso con la predetta maggiorazione.

Il **Contraente** deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza, al contratto viene applicata una maggiorazione del 25%.

La maggiorazione del 25 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da non più di 5 anni, salvo che il **Contraente** rilasci una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che il **veicolo** non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Qualora il precedente contratto sia scaduto da più di 5 anni si applicherà alla nuova **polizza** la maggiorazione del 25%.

8. Veicolo assicurato per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un **veicolo assicurato** per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura

il **Contraente** è tenuto a consegnare la carta di circolazione del **veicolo** ed il relativo certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente, qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all'art. 132 del **Codice delle assicurazioni** in via telematica.

In caso di mancata consegna il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

9. Veicolo già assicurato presso Società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad 1 anno presso una Società di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il **Contraente** deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società di assicurazione od al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. Il contratto viene stipulato con la maggiorazione di cui ai punti 1 o 2, se quest'ultima risulta dovuta in base alla predetta dichiarazione del **Contraente**.

In mancanza di tale dichiarazione il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.

10. Veicolo già assicurato all'estero

Il **Contraente** deve consegnare a **AXA MPS Danni** la dichiarazione rilasciata, per lo stesso **veicolo**, dal precedente assicuratore estero.

Detta dichiarazione è equiparata a tutti gli effetti all'**attestazione sullo stato del rischio**.

11. Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato - anche parzialmente - e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo con altro **sinistro** della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, **AXA MPS Danni** addebita al **Contraente**, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla liquidazione, la maggiorazione precedentemente non applicata, se dovuta.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

12. Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** conseguenti all'applicazione del Pejus offrendo a **AXA MPS Danni** il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** considerati nel **periodo di osservazione** precedente alla data di scadenza del contratto.

Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, ai sensi

dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni Private** (D.Lgs. 209/2005), il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente nel corso dell'annualità in scadenza e può essere esercitata indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo con **AXA MPS Danni**.

In tal caso **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

13. Sostituzione del contratto.

La sostituzione del contratto non interrompe il **periodo di osservazione** in corso, purché il **proprietario** (il **locatario** nel caso di contratti di leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

CONDIZIONE SPECIALE H - FORMULA TARIFFARIA BONUS MALUS DUE RUOTE PER VEICOLI DEL SETTORE IV - CICLOMOTORI E MOTOCARRI TRASPORTO COSE

1. Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di **premio**, rispettivamente, in assenza od in presenza di **sinistri** nei "**periodi di osservazione**" quali definiti dall'art. A.4 "Periodi di osservazione della sinistrosità" della Sezione A - La Responsabilità Civile auto, e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di **premio** decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di **premio**" sotto riportata. Per la classe di assegnazione si applicano i criteri esplicitati negli articoli seguenti. **AXA MPS Danni** potrà richiedere al **Contraente** di consegnare la documentazione indicata negli articoli successivi nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall'art 132 del **Codice delle assicurazioni** in via telematica, attraverso l'accesso alle **Banche dati** di cui agli art. 134 e 135 del **Codice delle Assicurazioni** o per incongruenza degli stessi.

In caso in di mancata consegna della documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito di bonus/malus diciottesima.

| Classe di merito | Coefficienti di determinazione del premio | Evoluzione in Bonus Da - A | Impatto % Bonus | Sconto Bonus (%) |
|------------------|---|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 0,55685 | 1 a 1 | - | 0 |
| 1 | 0,55685 | 2 a 1 | 0,973 | 2,70 |
| 2 | 0,57240 | 3 a 2 | 0,966 | 3,40 |
| 3 | 0,59281 | 4 a 3 | 0,962 | 3,80 |
| 4 | 0,61613 | 5 a 4 | 0,955 | 4,50 |
| 5 | 0,64529 | 6 a 5 | 0,954 | 4,60 |
| 6 | 0,67638 | 7 a 6 | 0,953 | 4,70 |
| 7 | 0,70943 | 8 a 7 | 0,935 | 6,50 |
| 8 | 0,75910 | 9 a 8 | 0,935 | 6,50 |
| 9 | 0,81220 | 10 a 9 | 0,954 | 4,60 |
| 10 | 0,85110 | 11 a 10 | 0,954 | 4,60 |
| 11 | 0,89230 | 12 a 11 | 0,954 | 4,60 |
| 12 | 0,93570 | 13 a 12 | 0,936 | 6,40 |
| 13 | 1,00000 | 14 a 13 | 0,833 | 16,70 |
| 14 | 1,20000 | 15 a 14 | 0,868 | 13,20 |
| 15 | 1,38300 | 16 a 15 | 0,812 | 18,80 |
| 16 | 1,70411 | 17 a 16 | 0,817 | 18,30 |
| 17 | 2,08563 | 18 a 17 | 0,793 | 20,70 |
| 18 | 2,62856 | - | - | - |

Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio

1) Veicoli assicurati per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo **assicurato** per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura

è assegnato alla **classe di CU 14**.

Il **Contraente** è tenuto a consegnare la seguente documentazione qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni** in via telematica o per incongruenza degli stessi:

- per i ciclomotori/quadricicli leggeri: copia del Certificato di circolazione o l'eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- per i motoveicoli: copia della Carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente.

In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.

2) Veicolo già assicurato con AXA MPS Danni

Se il **veicolo** era precedentemente **assicurato** con **AXA MPS Danni** nella formula tariffaria Bonus/Malus, al rinnovo la **polizza** viene assegnata alla classe di merito determinata in base alla Tabella n. 2 - Regole evolutive, tenendo conto della classe di merito e della pregressa sinistrosità indicate nell'**attestazione sullo stato del rischio**.

3) Veicolo già assicurato presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus

Il contratto è assegnato alla **classe di CU** di assegnazione risultante dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati**. Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati**, **AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Qualora il **Contraente**, in caso di **sinistri** accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima **attestazione di rischio** presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

4) Veicolo già assicurato con formula diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un **veicolo** già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus/Malus", il contratto è assegnato alla **classe di CU** rilevata dalla **Banca dati**.

Se l'attestazione non riporta la **classe di CU**, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnata alla **classe di CU 14**, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- b) se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnata alla **classe di CU** risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

| <i>Anni senza sinistri</i> | <i>classe di CU</i> |
|----------------------------|---------------------|
| 5 | 9 |
| 4 | 10 |
| 3 | 11 |
| 2 | 12 |
| 1 | 13 |
| 0 | 14 |

Le sigle N.A. o N.D. eventualmente riportate nell'**attestazione sullo stato del rischio** non equivalgono a zero sinistri.

5) Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'**attestazione sullo stato del rischio** utile sulla **Banca dati, AXA MPS Danni** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al precedente punto 3), per l'intero quinquennio precedente. Il **Contraente** a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad **AXA MPS Danni** attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. **AXA MPS Danni** acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica. **AXA MPS Danni** assegnerà la **classe di CU** in base alla citata documentazione.

6) Mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo

Il diritto al mantenimento della classe di merito sussiste anche in caso di anticipata risoluzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, furto/rapina/appropriazione indebita di un **veicolo** che venga sostituito da un altro **veicolo** della stessa tipologia, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale. Il nuovo contratto verrà assegnato alla **classe di CU** risultante dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati** relativa al **veicolo** precedente purché tale attestazione sia in corso di validità e sempreché il **proprietario** del nuovo **veicolo** (nel caso dei contratti in leasing, il **Locatario**) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto. Il **Contraente** deve consegnare, a seconda dei casi, la seguente documentazione:

- copia della denuncia di furto, rapina o appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione della circolazione del **veicolo** precedentemente assicurato;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia della carta di circolazione e relativo foglio complementare o Certificato di proprietà per i motoveicoli da assicurare, solo nel caso in cui le informazioni non vengano recuperate dalle **Banche dati** istituzionali in via telematica.

7) Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un **veicolo** già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il **Contraente** deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del **premio** previsto dalla tariffa per la **classe di CU** cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il **Contraente** deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente

contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per **polizza** di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della **polizza** di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i **sinistri** con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla **Banca dati**, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'**attestato di rischio** rilasciato dall'Impresa che per prima assumerà il **rischio** con la **polizza** di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della **classe di CU**.

8) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Per i casi di **veicolo** già assicurato all'estero, il **Contraente** consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della **classe di CU** da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui Tabella 2 - Regole evolutive, considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, **attestazione sullo stato del rischio**.

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla **classe di CU** 14.

9) Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo

Nel caso in cui il contratto si riferisca a un **veicolo** che sostituisce altro **veicolo** assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla **classe di CU** risultante dall'**attestato di rischio** rilevato dalla **Banca dati** a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita e copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al **veicolo** invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la **classe di CU** precedente alla perdita di possesso.

10) Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'**attestato di rischio** non sia presente nella **Banca dati**, il nuovo contratto è assegnato alla **classe di CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del **Contraente**. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

11) Trasformazione societaria

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del **veicolo**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **classe di CU** in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

12) Riclassificazione del veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del **veicolo** assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la **classe di CU** già maturata.

13) Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del **veicolo** assicurato, intervenute in data suc-

cessiva al rilascio dell'**attestazione sullo stato del rischio** ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo **veicolo** intestato allo stesso **proprietario** o al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente di fatto è attribuita la medesima **classe di CU** del precedente **veicolo**. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo **veicolo** da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la **classe di CU** maturata sul **veicolo** alienato è riconosciuto al **locatario**, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

14) Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un **veicolo** in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la **classe di CU** maturata è riconosciuta allo stesso, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il **veicolo** locato in leasing o noleggiato, la **classe di CU** è riconosciuta su altro **veicolo** dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

15) Veicolo intestato a portatori di handicap

Nel caso di **veicolo** intestato a soggetto portatore di handicap, la **classe di CU** maturata sul **veicolo** è riconosciuta, per il nuovo **veicolo** acquistato, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il **veicolo** stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

16) Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un **veicolo** tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la **classe di CU** già maturata sul **veicolo** trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la **classe di CU** maturata sul **veicolo** ceduto su altro **veicolo** di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del **veicolo** passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla **classe di CU** maturata sul **veicolo** anche quando lo stesso venga sostituito da altro **veicolo** della stessa tipologia. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la **classe di CU** maturata sul **veicolo** ora intestato ad uno o più di essi, su un altro **veicolo** di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Successione** - Qualora la proprietà del **veicolo** assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del **proprietario**, la **classe di CU** maturata sul **veicolo** è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del **veicolo** stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è **proprietario** di altro **veicolo** della stessa tipologia **assicurato**, il **veicolo** acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa **classe di CU** del **veicolo** di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del **Contraente**, l'Impresa assicurativa che presta la garanzia sul **veicolo** ereditato, è tenuta ad assegnare a tale **veicolo** la nuova **classe di CU**.
- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la **classe di CU** risultante dal-

l'ultimo **attestato di rischio** maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al **veicolo** va assegnato alla **classe di CU** 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la **classe di CU** per il periodo di validità dell'attestato.

- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **classe di CU**.

17) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive a seconda che **AXA MPS Danni** abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri:

- con **responsabilità principale** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con **responsabilità concorsuale** la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri **sinistri** della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Lo stesso criterio vale anche per il caso di **risarcimento** di un **sinistro** con danni a persona.

In mancanza di **risarcimento**, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di **sinistro** o di richiesta di **risarcimento**, è considerato immune da **sinistri** agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2 - Regole evolutive.

Mediante l'utilizzo del **codice I.U.R.** rientrano nei **sinistri** osservati anche i **sinistri tardivi**, intesi come **sinistri** non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del **periodo di osservazione** oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i **sinistri** relativi a coperture temporanee.

Il **sinistro tardivo** non presente nell'**attestato di rischio** precedente, perché pagato da una Impresa di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli **attestati di rischio** successivi, con eventuale applicazione del "malus", anche se l'**assicurato** ha cambiato Impresa.

| Classe di merito di provenienza | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Tabella 2 - Regole evolutive

18) Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo con altro **sinistro** della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla liquidazione del **sinistro**, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di **premio**. **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

19) Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva

AXA MPS Danni, qualora un **sinistro** posto a riserva prima dell'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all'applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il **Contraente** originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del **sinistro** è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il **sinistro** non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior **premio** percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** rilascerà allo stesso una nuova **attestazione sullo stato del rischio**, nonché provvederà al rimborso del maggior **premio** corrisposto al netto delle imposte.

20) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 - Regole evolutive offrendo a **AXA MPS Danni**, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso. Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni**, il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Con-sap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente e può essere esercitata entro la scadenza del contratto stesso.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

21) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il **periodo di osservazione** in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il **proprietario** (o il **locatario** nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

22) Sostituzione veicolo

La sostituzione del **veicolo** dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro **veicolo** - della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il **proprietario** (il **locatario** nel caso di contratti in leasing) del nuovo **veicolo** sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Corpi veicoli terrestri

Norme Comuni

Art. B.1 - Cosa assicurata (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura i rischi relativi al **veicolo** tramite le garanzie riportate nella presente Sezione, le quali si intendono operanti se richiamate in **polizza** ed è stato pagato il corrispondente **premio**.

Art. B.2 - Cosa NON assicurata (Esclusioni)

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende:

- i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, del **proprietario** del **veicolo**, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del **veicolo** stesso;
- i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
- i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i danni determinati da mancato uso del **veicolo** e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al **veicolo** modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni derivanti dalla partecipazione del **veicolo** a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. B.3 - Somma assicurata

Il **veicolo** si intende assicurato al completo degli accessori di serie e degli apparecchi audiofonovisivi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato.

Gli accessori non di serie si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d'acquisto del **veicolo**.

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in **polizza**, e deve corrispondere al valore del **veicolo** come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Art. B.4 - Adeguamento della somma assicurata e del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del **veicolo** assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da **AXA MPS Danni**, viene adeguato automaticamente a quello di mercato con conseguente modifica del **premio** relativo. Qualora il **veicolo** non sia presente in detti mercuriali, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** si impegna ad adeguarne il valore basandosi su

Corpi veicoli terrestri

altre fonti specializzate, adeguando conseguentemente, il **premio** di **polizza**.

Art. B.5 - **Determinazione dell'ammontare del danno**

Nella determinazione dell'ammontare del danno **AXA MPS Danni** terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nella somma assicurata e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

Art. B.6 - **Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro**

Il valore attribuibile al **veicolo** assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da pubblicazione specializzata utilizzata da **AXA MPS Danni** al momento del **sinistro**. Qualora non siano disponibili si farà riferimento alle quotazioni medie di mercato al momento del **sinistro** riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. B.7 - **Modalità per la denuncia dei sinistri**

I **sinistri** debbono essere denunciati a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quando il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto.

Per la garanzia Furto, il **Contraente** e/o l'**Assicurato** debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia a **AXA MPS Danni** e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'**Assicurato**, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. B.8 - **Liquidazione dei danni**

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai tempari ANIA e/o ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può superare, nel limite del capitale indicato in **polizza**, il valore commerciale del **veicolo**, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del **sinistro**. In caso di danno totale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo**, nel limite del capitale indicato in **polizza**, in base al valore commerciale del **veicolo**, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del **sinistro**, dedotto il valore di recupero.

Viene considerato "danno totale" ogni danno che sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **veicolo**, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del **sinistro**.

Art. B.9 - **Rimborso della spesa di acquisto**

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, verificatosi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, del **veicolo** indicato in **polizza** l'**indennizzo** viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di danno parziale la liquidazione viene effettuata senza tener conto del degrado d'uso né, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;

- in caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite del capitale **assicurato** indicato in **polizza**, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del **veicolo**, compresi gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente installati, comprensiva del valore del **veicolo** eventualmente ceduto in permuta o rottamato.

La spesa d'acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale. Sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo scoperto eventualmente indicato in **polizza**.

Art. B.10 - Arbitrato

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. B.11 - Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**indennizzo**.

Art. B.12 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **veicolo**;
- sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- sostituire il **veicolo** in luogo di pagare l'indennizzo;
- subentrare nella disponibilità di quanto residua del **veicolo** dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

L'**Assicurato**, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **veicolo** danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**.

Art. B.13 - Rivalsa

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i **terzi** passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del **veicolo** se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Incendio

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di: **incendio**, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. È compreso anche l'incendio a seguito di atto vandalico o doloso di **terzi**.

Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

Resta stabilito che in caso di incendio conseguente ad atto vandalico o doloso di terzi, l'**Assicurato** dovrà presentare denuncia all'Autorità competente allegandone copia alla denuncia di **sinistro** inoltrata ad **AXA MPS Danni**. L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi per i quali viene richiesto l'indennizzo.

d. Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia incendio)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** dall'**incendio** (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del **veicolo** indicato in **polizza** quando lo stesso non è in circolazione fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 155.000,00 per sinistro.

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Non sono considerati **terzi**:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. **AXA MPS Danni** non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

d.1. **Esclusioni relative all'art. d. Ricorso terzi da incendio**

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Furto

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita del **veicolo** o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al **veicolo** nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati.

Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

c. Estensione della garanzia

AXA MPS Danni risponde anche:

- dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del **veicolo** assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- dei danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del **veicolo** suddetto;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

d. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza**.

e. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo va-

lore commerciale;

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
- le chiavi in dotazione del **veicolo** assicurato (comprese quelle di eventuali antifurti);
- procura a vendere, se richiesta da **AXA MPS Danni**, per agevolare in caso di ritrovamento del **veicolo** l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'**Assicurato** dal successivo Art. e) Ritrovamento del **veicolo** assicurato;
- in caso di esistenza di ipoteca sul **veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul **veicolo**, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell'indennizzo direttamente all'**Assicurato** (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
- Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita).

L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi per i quali viene richiesto l'**indennizzo**. L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

f. Ritrovamento veicolo rubato

L'**Assicurato** è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del **veicolo** rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato prima della liquidazione dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'art. B.8 della sezione B - Corpi veicoli terrestri.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato successivo alla liquidazione dell'**indennizzo**, l'**Assicurato** s'impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del **veicolo** a soggetti indicati da **AXA MPS Danni** mediante la sottoscrizione di idonea procura. L'**Assicurato** ha, tuttavia, la facoltà, di evitare il trasferimento della proprietà del **veicolo**, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **polizza**.

Appendici di vincolo

I) per i veicoli locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il **veicolo assicurato**, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **polizza, AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di sinistro che provochi danni al **veicolo assicurato** l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di **proprietario** di detto **veicolo**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **polizza** stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di sinistro che provochi danni al **veicolo assicurato** l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Le Fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del Codice Civile

Art. 1888 - **Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'**assicuratore** è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'**assicuratore** è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'**assicuratore** non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'**assicuratore** decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'**assicuratore** ha diritto ai premi relativi al **periodo di assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'**assicuratore** può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'**assicuratore**, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - **Mancato pagamento del premio**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta

sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)

Art. 1907 - **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'**assicuratore** risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'**assicuratore** ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'**assicuratore** che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **terzi** responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**Assicurato** è responsabile verso l'**assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - **Circolazione di veicoli**

Il Conducente di un **veicolo** senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del **veicolo**, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il **proprietario** del **veicolo** o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del **veicolo** è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del **veicolo**.

Art. 2952 - **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Codice delle Assicurazioni

Art. 122 - **Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti

Le Fonti normative

dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i **terzi** prevista dall'art.2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del **proprietario**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **locatario** in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l'**Assicurato** ha diritto al rimborso del rateo di **premio**, relativo al residuo **periodo di assicurazione**, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del **veicolo** responsabile del sinistro.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 - **Attestazione sullo stato del rischio**

(...)

4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore **veicolo** della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di **polizza** assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di **rischio** conseguito sul **veicolo** già **assicurato**.

Art. 144 - **Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un **veicolo** o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti del-

- l'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di **polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al **veicolo** utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al **veicolo** nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'art. 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del **veicolo** responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del **veicolo** del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio **Assicurato** ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

Le Fonti normative

- a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Consigli utili in caso di sinistro

Quando denunciare il sinistro

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve dare comunicazione alla propria Società di assicurazione entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

Il modulo di constatazione amichevole

In base al Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008, per la denuncia dei sinistri da **RCA** è indispensabile utilizzare il "modulo di constatazione amichevole" (c.d. modulo blu o modulo CAI). Tale modulo le è stato consegnato al momento della sottoscrizione della **polizza**.

I documenti complementari alla denuncia di sinistro

| Documenti da far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispektorato sinistri di AXA MPS Danni | FURTO | INCENDIO |
|--|-------|----------|
| Denuncia all'Autorità competente | ● ● | |
| in caso di furto avvenuto all'estero, Denuncia alla competente Autorità estera e successiva denuncia alla competente Autorità italiana | ● ● | |
| L'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale | ● | ● |
| Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno | ● ● | ● ● |
| Chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) | ● | |
| Procura a vendere, se richiesta da AXA MPS Danni | ● | |
| In caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul veicolo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell' indennizzo direttamente all' Assicurato | ● | |
| Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente (in caso di incendio) | | ● ● |
| Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita) | ● | ● |
| Copia della denuncia di sinistro all'Autorità competente a seguito di incendio conseguente ad atto vandalico o doloso di terzi | | ● ● |

● in caso di perdita totale del veicolo ● in caso di danno parziale

Consigli utili in caso di sinistro

La denuncia all'Autorità competente

In caso di sinistro derivante da furto occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il sinistro avvenga all'estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni**.

La richiesta di risarcimento diretto

Il risarcimento diretto è la procedura in vigore dal 01/02/2007, che in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili solo in parte) di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria Società di assicurazione. Tale procedura si può attivare solo nel caso di incidente tra 2 veicoli a motore*, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano), assicurati con Società di assicurazione italiane (o Società di assicurazione straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto) in cui il Conducente abbia subito danni alle cose e/o lesioni di lieve entità (entro il 9%).

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati alla pagina 44. Vengono risarciti direttamente:

- i danni subiti dal **veicolo** assicurato;
- le lesioni di lieve entità (cioè i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) subite dal Conducente;
- i danni alle cose trasportate nel **veicolo** e di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente;
- i danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi).

La procedura di risarcimento diretto è esclusa:

- se nel sinistro risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
- in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- se il sinistro è avvenuto all'estero;
- se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all'estero;
- se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
- nel caso di danni fisici gravi al Conducente.

In questi casi si applica la procedura ordinaria.

La richiesta di risarcimento con procedura ordinaria

La procedura ordinaria (art. 148 del Codice delle Assicurazioni) prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all'assicuratore del **veicolo** ritenuto responsabile del sinistro.

Tale richiesta deve essere inviata tramite raccomandata A/R e, per essere completa, deve contenere:

- le targhe dei veicoli coinvolti;
- i nomi degli Assicurati;
- le denominazioni delle Società di assicurazione;
- la data del sinistro;

* Se uno dei veicoli (o entrambi) è un ciclomotore deve essere targato secondo il regime di targatura entrato in vigore in data 01/07/2006.

- le generalità di eventuali testimoni;
- l'eventuale intervento delle forze dell'ordine;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- una copia del modulo di constatazione amichevole, qualora presente;
- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inps, Inail, etc);
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Sinistro avvenuto all'estero

Anche in caso di incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modulo di constatazione amichevole. In mancanza, è indispensabile scambiarsi i dati salienti incluso il nome della Società di assicurazione estera.

Il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Capo V - artt. 151 e seguenti consente a persone residenti in Italia che abbiano subito danni in conseguenza di un incidente avvenuto all'estero di trattare in Italia la pratica di risarcimento. L'incidente deve essere avvenuto in uno degli stati i cui Bureaux hanno aderito al sistema della **Carta Verde** il cui elenco è riportato sul retro della Carta stessa.

Il **veicolo** estero che ha provocato il danno deve avere una targa rilasciata in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo. Per tale ragione è di fondamentale importanza avere con se al momento del sinistro la **Carta Verde** che viene consegnata unitamente al contrassegno di **polizza** ed è il documento che dimostra la propria copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla stessa.

Per chiedere il risarcimento del danno in Italia bisogna rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera che copre il **veicolo** che ha provocato il danno. Per verificare se il **veicolo** che ha provocato il danno sia assicurato, nonché la Società di assicurazione estera che lo copre e i riferimenti del rappresentante nominato in Italia della stessa, occorre rivolgersi al Centro di informazioni costituito presso la Consap attraverso:

- il fax al numero 06 85796270
- la e-mail all'indirizzo

richieste.centro@consap.it.

Se il **veicolo** che ha cagionato il danno non è assicurato, la richiesta di risarcimento va inviata all'UCI, che interviene su incarico di Consap S.p.A. allegando copia della risposta ottenuta dall'IVASS e tutta la documentazione a sostegno della richiesta (verbale della Polizia, testimonianze, documentazione sul danno subito, ecc.). La stessa procedura va seguita se il **veicolo** che ha causato il danno non è stato identificato.

Le carrozzerie convenzionate

AXA MPS Danni mette a tua disposizione un network di carrozzerie di fiducia, presenti su tutto il territorio nazionale.

Per conoscere l'elenco e individuare quella che ti è più comoda puoi contattare il nostro Contact Center Sinistri al Numero dedicato 800 231 187 o visitare il sito internet www.axa-mps.it (percorso <http://www.axa-mps.it/PerTeFamiglia/Pagine/Carrozzerieconvenzionate.asp>)

Le carrozzerie convenzionate ti assicurano:

Consigli utili in caso di sinistro

- uno sconto del 10% sulle riparazioni;
- 1 anno di garanzia;
- tempi certi di riparazione.

In più, se il danno è coperto, non dovrai anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da parte di **AXA MPS Danni** e ti verrà data l'auto sostitutiva per danni superiori a € 2.000,00.

Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, il **Contraente**, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicurazione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe di merito (vedi Sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus Due ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli", punto 20 "Facoltà del **Contraente** di rimborsare i sinistri liquidati") o evitare l'applicazione del Pejus (vedi Sezione Forma Tariffaria Maggiorazione del **premio** per sinistrosità - "Pejus", punto 12 Facoltà del **Contraente** di rimborsare i sinistri liquidati").

Il **Contraente** potrà conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare e valutare così l'opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione:

- per posta da inviare in Via Yser, 14 - 00198 ROMA
- via fax ai seguenti numeri:
06 85796 546 - 547
- via email al rimborsistanza@consap.it
- via internet attraverso procedura on-line sul sito www.consap.it
- mediante consegna direttamente presso la Sede della Consap.

I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 45.

Una volta pervenuta la richiesta, la "Stanza di compensazione" comunica a mezzo lettera l'importo del risarcimento e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il **Contraente** lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il **sinistro** corrispondendo il relativo importo. In tal caso Consap provvederà a rilasciargli l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova **attestazione sullo stato del rischio**.

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il **sinistro** non rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, il **Contraente** potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.

MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

Sezione 1 - Intestazione

Spett. Assicurazione
Via
Città

Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del .../.../... in località targa del danneggiato targa della controparte

Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a (codice fiscale) proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) targato e assicurato con la Compagnia , chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno in via/piazza località L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello) targato assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia con polizza n. intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'Assicurato)

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente) Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu).

..... (da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità)

Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo codice fiscale , tel , che può confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia)

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti)

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:

via (località) tel

Firma

Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a (codice fiscale) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia , ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

- età al momento del sinistro
- attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni
- attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale)

La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni.

Firma

Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento

- Modulo di constatazione amichevole (Modulo BLU)
- Denuncia sinistro

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP**

Spettabile
CONSAP S.p.A.
Via Yser, 14 - 00198 ROMA
Tel. 06 857961
Fax 06 85796270

Data

Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD

Spettabile CONSAP,
io sottoscritto (cognome e nome)
residente a (città) - prov. ()
in via/piazza n°
assicurato con la Compagnia (nome Compagnia)
con polizza n°
a seguito del sinistro
rubricato dalla mia Compagnia con n°
avvenuto in data
tra il veicolo da me assicurato targa
ed il veicolo di controparte targa assicurato con la
Compagnia
chiedo
di conoscere l'importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripristino della precedente classe di merito.

Con i migliori saluti.

Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da **terzi** per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del **premio**;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd. "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una **polizza** in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di **AXA MPS Danni** e di **terzi** a cui tali dati saranno comunicati⁵. Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e **AXA MPS Danni**, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei **sinistri**, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti **assicurato**, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un **sinistro** ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; **assicuratori**, **coassicuratori**; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a **Premio**, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di **AXA MPS Danni** o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

⁶La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (**contraente, assicurato, beneficiario** e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da **AXA MPS Danni**, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da **AXA MPS Danni** - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In **AXA MPS Danni**, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- **assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;** agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui Centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione **Veicolo** Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo **Imbarcazioni** e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁸Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti **terzi** agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che **AXA MPS Danni** avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.



axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 30/11/2018